

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO AGRICOLO DI ZAGAROLO

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007
(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. oppure riferimento alla convezione)

Indice

- Art. 1 - Oggetto e finalità**
- Art. 2 - Modalità di partecipazione**
- Art. 3 - Presentazione delle domande**
- Art. 4 - Condizioni di partecipazione**
- Art. 5 - Caratteristiche degli stands**
- Art. 6 - Modalità di utilizzo degli stands e modalità di vendita**
- Art. 7 - Monitoraggio dei prezzi**
- Art. 8 - Calendario del mercato e orari**
- Art. 9 - Durata della concessione dello stand**
- Art. 10 - Obblighi dei partecipanti**
- Art. 11 - Pulizia dell'area assegnata**
- Art. 12 - Disposizioni igienico - sanitarie**
- Art. 13 - Attività collaterali**
- Art. 14 - Sanzioni**

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Provincia di Roma istituisce un mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 29 dicembre 2007.

2. L'istituzione del mercato agricolo di Zagarolo persegue le seguenti finalità:

- promuovere lo sviluppo di un mercato in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- promuovere l'attività di vendita di imprese agricole operanti nell'ambito territoriale che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di vendita;
- promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali;
- promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli;
- offrire ai consumatori un'area attrezzata ove operare i propri acquisti in un contesto piacevole ed idoneo;
- promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali spesso strettamente connessa alla genuinità degli alimenti;
- garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza;
- favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione di intermediari;
- favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale;
- realizzare una gestione dei rifiuti che ne massimizzi il recupero, riciclo e riutilizzo, limitando gli impatti ambientali negativi e favorendo lo sviluppo di quelli positivi.

Art. 2

Modalità di partecipazione

1. Possono partecipare al mercato agricolo di Zagarolo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, comprese cooperative di imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda agricola e della sua attività nell'ambito territoriale amministrativo della regione e precisamente in provincia di Roma;
- b) vendita diretta nei mercati agricoli di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
- c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 3

Presentazione delle domande

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato agricolo, devono presentare domanda.....

2. La domanda, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente e del luogo di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e la richiesta di assegnazione di uno spazio nel mercato agricolo di Zagarolo.

3. Alla domanda dovranno essere allegate:

A. apposita dichiarazione formulata sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR. 28 dicembre 2000, n. 445 contenente le seguenti informazioni:

- anagrafica completa dell'azienda richiedente;
- descrizione delle attività aziendali;
- indicazione delle modalità di allevamento e di coltivazione;
- stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità;
- dichiarazione di non aver riportato - nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società — condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività di vendita diretta.

B. copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità.

4. La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale delle norme di cui al presente regolamento.

5. Le domande saranno esaminate in ordine di presentazione e gli spazi assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione al Protocollo della Provincia e comunque dando la precedenza alla varietà rappresentata dalla specificità dei prodotti.

6. Gli spazi sono assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità.

7. Le ulteriori domande di partecipazione che non possano essere soddisfatte al momento, saranno esaminate e, se regolari, inserite in un elenco secondo l'ordine cronologico di ricezione al protocollo della Provincia.

8. La Provincia rilascia agli aventi diritto l'autorizzazione per la vendita nel mercato agricolo di Zagarolo con assegnazione temporanea di uno stand. L'autorizzazione serve esclusivamente per esercitare l'attività di vendita nel mercato agricolo di Zagarolo nei giorni e negli orari di svolgimento; non è cedibile né alienabile e in caso di rinuncia, cessazione dell'attività o revoca perde ogni efficacia.

Art. 4

Condizioni di partecipazione

1. La partecipazione al mercato agricolo è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 e alla legge 5 agosto 1981, n. 441 e degli obblighi previsti dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155.

2. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato agricolo gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:

a) vendano prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui all'art. 2 lett. a) del presente regolamento, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;

b) vendano esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice;

c) esercitino l'attività di vendita all'interno del mercato agricolo personalmente ovvero tramite i soci in caso di società agricola e di società ai sensi dell'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i relativi familiari coadiuvanti oppure il personale dipendente di ciascuna impresa;

d) ottemperino a quanto prescritto dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228.

e) il prezzo applicato sia di almeno il 30% inferiore rispetto al prezzo corrente di mercato che verrà indicato dall'Associazione dei Consumatori.

Art. 5
Caratteristiche degli stand e degli spazi

1. Il numero massimo degli stand disponibili è di 50 (cinquanta) destinati alle seguenti categorie merceologiche:

- prodotti di ortofrutta;
- prodotti di florovivaistica;
- prodotti lattiero — caseari;
- prodotti di toscaneria e derivato;
- vino imbottigliato e altri prodotti connessi e/o derivati dalla produzione di uve e di vino;
- olio extravergine d'oliva di qualità locale prodotto e imbottigliato nella regione e altri prodotti connessi e/o derivati dalla produzione di olive e di olio di qualità locale;
- miele e altri prodotti derivati dall'apicoltura;
- prodotti biologici.

2. Ogni stand ha una superficie massima di mq. 16.

Art. 6
Modalità di utilizzo dello stand e modalità di vendita

1. L'imprenditore agricolo assegnatario dello stand ha l'obbligo di tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile, recante l'identificazione dell'azienda agricola.
2. Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l'area assegnata e, nell'utilizzo degli stand, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
3. L'occupante dello stand assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività.
4. E' vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio stand. E' fatto salvo il caso di imprese che si sono aggregate ed hanno ottenuto l'assegnazione di un unico stand al fine di mantenere costante la partecipazione al mercato tramite turnazioni decise tra le parti.
5. Dopo lo scarico delle merci, gli automezzi devono essere parcheggiati al di fuori dell'area di esposizione e precisamente.....
6. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi esclusivamente per la dimostrazione dei prodotti di vendita.
7. Nell'area mercatale è consentito utilizzare, nel caso fosse necessario e dietro regolare richiesta, solo energia elettrica proveniente da impianti pubblici.

Art. 7 **Monitoraggio dei prezzi**

1. I prezzi dei prodotti posti in vendita saranno oggetto di monitoraggio da parte del **Comitato di Controllo** coadiuvato dall'Associazione dei Consumatori attraverso rilevazioni mensili sui prezzi applicati.

Art. 8 **Calendario del mercato e orari**

1. Il mercato agricolo di Zagarolo si svolge nelle aree destinate ai mercati settimanali.
2. Il mercato agricolo osserverà l'orario stabilito con apposito provvedimento.
3. In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, l'attività del mercato potrà svolgersi in giornate diverse da quelle già dedicate ed essere prolungata anche nelle ore pomeridiane e serali.
4. Le aziende partecipanti al mercato non potranno lasciare gli stand prima dell'orario stabilito.
5. Il mercato non si svolge in occasione delle seguenti festività e manifestazioni: 1° gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 10 agosto, 15 agosto, Natale e Santo Stefano.

Art. 9
Durata della concessione degli stand

1. L'assegnazione degli stand ha validità illimitata, fino alla comunicazione di rinuncia o di cessazione dell'attività oppure fino alla revoca dell'autorizzazione.

2. Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato agricolo sottoscrivendo un impegno a parteciparvi con continuità, senza interruzioni.

3. Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:

in caso di lutto o gravi impedimenti familiari;

- per malattia;
- per cessazione dell'attività agricola;
- per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione.

4. L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato agricolo deve comunicarlo per iscritto al Comitato con un preavviso di almeno un mese.

Art. 10
Obblighi dei partecipanti

1. Ogni espositore è tenuto al pagamento dell'occupazione del suolo pubblico, della tariffa rifiuti e dell'eventuale fornitura di energia elettrica.

Art. 11
Pulizia dell'area assegnata

1. Al termine dell'orario di vendita, prima di lasciare libero lo stand, ogni operatore deve provvedere a depositare negli appositi contenitori per la raccolta differenziata a disposizione del mercato agricolo tutti i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività. L'area dovrà essere lasciata sgombra e pulita.

2. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal presente regolamento.

Art. 12
Disposizioni igienico — sanitarie

1. Il mercato agricolo si svolge nel rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie di cui al Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

2. All'interno del mercato è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico - sanitarie.

Art. 13

Attività collaterali

1. All'interno del mercato agricolo possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.
2. In tali occasioni sarà possibile la partecipazione anche di operatori commerciali o artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare.

Art. 14

Sanzioni

1. La Provincia accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M 20 novembre 2007 e del presente disciplinare di mercati e, in caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, può disporre la revoca dell'autorizzazione.
2. La violazione dell'obbligo di cui all'art. 4, comma 2, comporta la revoca dell'autorizzazione.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo di euro 500,00. La sanzione sarà comminata secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.